

REPUBBLICA ITALIANA	Cron
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	Rep
TRIBUNALE DI PIACENZA	
Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente: SENTENZAEXART. 281 SEXIES C.P.C. ATTORE: Al. Lara (avv. Braghieri) Conclusioni: Allegato udienza l 7/1/2012	Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il
CONVENUETO: Cross Bassa Italiana (com Dasi)	Il Cancelliere
CONVENUTO: Croce Rossa Italiana (avv. Desi) Conclusioni: Comparsa di risposta	
	Oddetto.

TERZO CHIAMATO: INA Assitalia s.p.a. (avv. Brega)

Conclusioni: Comparsa di risposta

Il Cancelliere
Oggetto:

FATTO

Promuovendo la presente controversia, l'attrice espone che, mentre prestava servizio volontario a favore della Croce Rossa Italiana su un'autoambulanza dello stesso ente, nell'atto di scendere dalla scaletta d'estrazione meccanica montata sull'auto veicolo, inciampava e scivolava riportando la frattura della tibia del perone (pag. 1 citazione). Sulla base di tale narrativa e dato atto di avere ricevuto dall'assicurazione della Croce Rossa Italiana € 40.175, ritenendo tale somma non esaustiva rispetto al danno patrimoniale e non patrimoniale subito, domanda il saldo del risarcimento del danno ritenuto spettante, quantificando tale differenza in € 51.819,48; ed indica la *causa petendi* della domanda nella pretesa responsabilità della Croce Rossa *ex* art. 2048 c.c. (pag. 5-6 citazione).

Costituendosi in giudizio, resiste la Croce Rossa, sul presupposto dell'inapplicabilità alla fattispecie concreta dell'articolo 2048 c.c. e comunque dell'inconfigurabilità di un danno maggiore di quello già liquidato dall'assicurazione; in ogni caso, chiede e ottiene la chiamata in giudizio dell'assicurazione stessa, per ottenere manleva in denegata ipotesi di condanna.


Ritualmente evocata in giudizio, anche l'assicurazione INA Assitalia si costituisce, sostanzialmente aderendo alle difese della Croce Rossa in ordine all'inapplicabilità dell'art. 2048 c.c.

DIRITTO

a) La domanda attorea, come detto espressamente qualificata ex art. 2048
 c.c., è infondata, e pertanto va rigettata.

Sul punto, va evidenziato che in nessun modo il rapporto tra la Croce Rossa ed i suoi volontari può essere parificato a quello cui la norma si riferisce, cioè tra genitori e figli ovvero tra precettori ed alunni.

In ogni caso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, dirimente sarebbe comunque il rilievo per il quale, secondo la giurisprudenza da anni consolidata pur se del tutto ignorata dalla difesa attorea, la presunzione di responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c. opera solo nei casi in cui l'alunno cagiona un danno ingiusto ad altri, non anche se il danno ingiusto è a sé stesso



Ciò impone il rigetto della domanda attorea, rimanendo assorbita l'ulteriore questione sollevata dalla difesa di parte convenuta e della terza chiamata, in ordine all'inconfigurabilità di un danno maggiore di quello comunque già indennizzato dal'assicurazione ante causam.

Né potrebbe ritenersi sussistente una responsabilità della convenuta ex artt. 2051 per violazione dei doveri custodiali o ex art. 2043 c.c. per violazione del generale principio del neminem laedere, norme e fattispecie invero neppure invocate dalla difesa attorea.

In proposito, va infatti evidenziato che solo nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., e quindi dopo lo spirare delle preclusioni assertive e perdippiù in forma dubitativa ("forse a causa di un malfunzionamento della pedana"), la difesa attorea ha tardivamente e quindi inammissibilmente dedotto un diverso profilo di

responsabilità della Croce Rossa; e comunque, nessun riscontro probatorio conforta tale tardiva deduzione.

Deriva, conclusivamente, l'infondatezza della domanda.

b) Le spese di lite, liquidate coma da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Pertanto, la soccombente parte attrice deve essere condannata a rifondere non solo le spese della convenuta, ma anche le spese della terza chiamata.

Infatti, laddove l'attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l'attore stesso a dovere rifondere le spese del terzo (Cass. n. 8363/2010, Cass. n. 21933/2006, Cass. n. 12301/2005, Cass. n. 7168/2004, Cass. n. 6514/2004, Cass. n. 19181/2003, Cass. n. 5262/2001, Cass. n. 8166/1997, Cass. n. 3835/1989, Cass. n. 13126/1988, Cass. n. 3740/1987, Cass. n. 3770/1981), laddove, come nel caso che qui occupa, vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e astratta fondatezza della chiamata in manleva.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- condanna AI. Lara a rifondere a Croce Rossa Italiana le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.100 per diritti, € 2.500 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;

 condanna Al. Lara a rifondere a INA Assitalia s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.100 per diritti, € 2.500 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 24/1/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

